



ORIGINALE

Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del
Servizio Sanitario Regionale
SOSPENSIONE DELL'ART. 38, COMMA 4 TER, L.R. 24.12.1996 N° 146

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/09/2008)

Pescara, 18 MAR. 2009

N° 03/09 del Registro

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 11.09.2008, con cui il Dr. Gino Redigolo è stato nominato Commissario *ad acta* per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, che individua, tra le funzioni attribuite al Commissario, la *"revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all'attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro"*;

Vista la legge regionale n.37 del 2 luglio 1999 – *"Piano Sanitario Regionale 1999/2001"* - che a pag.1791 del Bura n.29/1999 – ha previsto l'istituzione dell'ASR-Abruzzo – Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, attivata con deliberazione di Giunta Regionale n.986 del 10 ottobre 2005;

Visto l'articolo 38 della legge regionale n.146 del 24 dicembre 1996 di attuazione del D.Lgs. n.502/1993 recante: *"Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione del D.Lgs.n.502/1992 con il quale sono state date indicazioni circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, così come modificato dal D.Lgs. n.517/1993"* e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare dall'art.122 della legge regionale n.15 del 26/04/2004 e dal'articolo 16 della L.R. n. 34 del 01/10/2007;

Visto il Decreto del Commissario ad acta n° 2 del 17.12.2008, pubblicato sul BURA n° 90 Speciale del 24.12.2008, con cui è stata disposta la sospensione dei commi 3 e 4 del predetto articolo 38, che disponevano, rispettivamente:

- l'attribuzione alla Finanziaria Regionale Abruzzese - F.I.R.A. S.p.A. delle funzioni di coordinamento delle Banche convenzionate per il servizio di tesoreria unica regionale;
- l'individuazione della F.I.R.A. S.p.A. quale organismo di gestione finanziaria del fondo assegnato alle Aziende Sanitarie locali, comprensiva della gestione dei pagamenti;

assegnando la funzione della gestione finanziaria dei pagamenti, a decorrere dal 1 gennaio 2009, alle Aziende Sanitarie Locali.

Considerato che l'art. 38 della L.R. 146/1996, cit., commi 4 bis e 4 ter, stabilisce rispettivamente:

- art. 4 bis: "E' individuato nell'Agenzia sanitaria regionale l'organismo di monitoraggio della spesa sanitaria cui competono anche le attività di verifica dei budget assegnati alle strutture private che erogano prestazioni sanitarie in base a contratti negoziali."
- art. 4 ter: "Le attività di cui al precedente comma 4 bis, sono propedeutiche all'emissione, da parte delle singole ASL, delle autorizzazioni ai pagamenti."

Rilevato che l'Agenzia sanitaria regionale, nell'esercizio dell'attività di monitoraggio di cui al comma 4 bis, svolge una funzione di controllo strumentale alle esigenze di verifica della programmazione regionale, economica e qualitativa, e non una verifica di natura strettamente finanziaria;

Dato atto, pertanto, che tale attività di monitoraggio non può essere considerata propedeutica all'emissione dell'autorizzazione dei pagamenti da parte delle Aziende, in quanto assolve a funzione di controllo gestionale, oltre che di governo e contenimento della spesa, non compatibile con la riconduzione alle Aziende della gestione finanziaria dei medesimi;

Dato atto che la Deliberazione di G.R. 570/P del 23.06.2007, nell'individuare le funzioni delle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell'art. 8 L.R. 31.07.2007 n° 32, stabilisce che ad esse competono:

- l'attivazione di appositi organismi Aziendali preposti alla verifica delle prestazioni acquisite secondo il protocollo definito a livello regionale e aziendale, ai fini della remunerazione;
- la verifica delle prestazioni prodotte per qualità, appropriatezza, correttezza e rispetto delle norme di autorizzazione e di accreditamento e dei tetti economici;
- l'espletamento delle procedure per il pagamento delle prestazioni riconosciute remunerabili;

Dato atto che le Aziende Sanitarie Locali detengono, in fatto e in diritto, il potere di gestire, controllare e verificare non solo la corretta esecuzione e fornitura dei servizi sanitarie erogati ma anche la definizione degli importi da pagare ai singoli erogatori privati, sulla scorta dei documenti fiscali ed informativi prodotti;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sospensione degli effetti della norma di cui all'art. 38, comma 4 ter, L.R. 24.12.1996, n. 146, come successivamente modificata e integrata;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'Accordo intervenuto con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, reso in data 12 marzo 2009;

Dato atto della necessità, rappresentata nel predetto parere, che siano altresì adottate iniziative idonee ai fini all'abrogazione delle norme ritenute incompatibili con il presente atto;

In considerazione della potestà affidata al Governo, nei casi e per le finalità previste dall'art. 120 della Costituzione, di esercitare il potere sostitutivo nei confronti degli organi regionali, che gli è stato conferito dal Consiglio dei Ministri con delibera dell'11 settembre 2008 ed in considerazione del fatto che i poteri sostitutivi devono essere esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione;

DECRETA

ART. 1

1. Il comma 4 ter dell'art. 38 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 concernente " Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" è sospeso per il periodo corrispondente alla durata del mandato commissariale, o sino all'eventuale abrogazione, ove anteriore.


ART. 2

1. il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
2. è fatto a chiunque obbligo di osservarlo e, a chi spetti, di farlo osservare.

Pescara, li 18 MAR. 2009

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dr. Gino Redigolo



Regione Abruzzo

"Piano di risanamento del sistema sanitario regionale"

UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pescara, 18 MAR. 2009

IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO

Dr. Enzo Maffioli

